

FOIANO DELLA CHIANA

Ufficio Anagrafe

Trasferimenti di residenza e cambiamenti di abitazione

L'Ufficiale di Anagrafe

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,

- ricorda le seguenti norme relative alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune:

Mutazioni di posizione anagrafica

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali si esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma di regolamento.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale, non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Trasferimenti di residenza

1. Chiunque si trasferisca in questo Comune per fissarvi la propria residenza, deve dichiararlo all'ufficio anagrafe entro **20 giorni** dalla data nella quale si è trasferito.
2. Chiunque si trasferisca all'estero, per emigrazione definitiva, deve fare comunicazione all'Ufficio Anagrafe dal competente consolato italiano o per la conseguente cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e per la conseguente iscrizione degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).
3. Anche i cittadini stranieri muniti del permesso di soggiorno non scaduto sono soggetti alle dichiarazioni sopra indicate.
 - In caso di omessa dichiarazione per fatti che comportino l'istituzione o il cambiamento di posizioni anagrafiche, l'Ufficiale di Anagrafe provvede, d'ufficio, ai conseguenti adempimenti ed a notificarli agli interessati.

Cambiamenti di abitazione

Coloro che cambiano abitazione nell'ambito del territorio comunale devono farne apposita dichiarazione all'ufficio anagrafe del Comune entro **20 giorni** dall'occupazione della nuova abitazione.

Cittadini comunitari

I cittadini di Paesi aderenti all'Unione europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune nel quale hanno fissato la dimora abituale. Per l'iscrizione anagrafica deve sussistere una delle seguenti condizioni:

1. essere lavoratore dipendente o autonomo;
2. disporre di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi;
3. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per seguire, come attività principale, un corso di studi o di formazione professionale, disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi.

Ha diritto all'iscrizione anagrafica, anche il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato dell'unione, di cittadino che si trova in una delle sopraelencate situazioni.

Quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona risulta irreperibile, è cancellata dall'anagrafe della popolazione residente.

Cittadini extracomunitari. Rinnovo dichiarazioni di residenza

I cittadini di paesi non aderenti alla unione europea hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso/carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno non vi è decadenza dall'iscrizione anagrafica. Alla domanda dovrà essere unito il permesso o la carta di soggiorno. Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta, previo invito da parte dell'ufficio a provvedere entro i successivi 30 giorni, la cancellazione per irreperibilità, trascorsi sei mesi alla scadenza del permesso o della carta di soggiorno. Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno non vi è decadenza dell'iscrizione anagrafica.

Patenti di guida, libretti di circolazione dei veicoli e contrassegni di identificazione per i ciclomotori

L'art. 116, comma 11, del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e l'art. 252 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, prevedono che l'annotazione del trasferimento di residenza o del cambiamento di abitazione sulle patenti di guida, sui libretti di circolazione di autoveicoli, motoveicolo o rimorchi e sui contrassegni di identificazione per ciclomotori, sarà effettuata dal dipartimento per i trasporti terrestri. A tale scopo, ogni dichiarazione di variazione di cui sopra, dovrà essere accompagnata dagli estremi del documento o, per la patente, della dichiarazione che il soggetto ultrasedicenne trasferito non è titolare di patente di guida.

PER INFORMAZIONI, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Anagrafe tutti i giorni non festivi, durante l'orario d'ufficio; tenendo presente che l'ufficio non potrà rilasciare certificazioni anagrafiche a coloro che non si siano attenuti alle disposizioni sopra riportate.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni stabilite dalle leggi in vigore.

Dalla Residenza Municipale, li 2 GENNAIO 2026

L'Ufficiale di Anagrafe

Extracto del REGOLAMENTO approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Art. 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante un documento di riconoscimento.

Art. 13 - Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

cambiamento di abitazione;

cambiamento dell'intestataria della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

cambiamento della qualifica professionale;

cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica; e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.

3. bis L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento dei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228

Art. 11 (Penalità) - Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda (ora sanzione amministrativa) da € 50,00 a € 250,00. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro responsabilità genitoriale o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.